



Servizi Comunali SpA

Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo

Approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo

nella sua seduta del 06 dicembre 2017

Sommario

Art. 1	Premesse	pag. 3
Art. 2	Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 3	Costituzione del Comitato	pag. 3
Art. 4	Deliberazioni del Comitato	pag. 3
Art. 5	Funzioni del Comitato	pag. 3
Art. 6	Funzionamento del Comitato	pag. 4
Art. 7	Il Comitato Tecnico	pag. 4
Art. 8	Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico	pag. 5
Art. 9	Elezione del Presidente	pag. 5
Art. 10	Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente	pag. 6
Art. 11	Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei Candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea	pag. 6
Art. 12	Il Vice-Presidente	pag. 7
Art. 13	Norme finali	pag. 7

Art. 1. - Premesse

1. I Comuni affidanti devono essere in grado di esercitare un controllo analogo a quello sui propri servizi, in ragione delle prerogative loro riconosciute dallo statuto, sia con riguardo al potere interdittivo sull'assemblea dei soci, sia in relazione all'obbligo di anteporre alle decisioni più importanti la richiesta di un parere conforme, espresso da un comitato formato dagli stessi Comuni soci affidanti;
2. Il "controllo analogo", inteso nei sensi della "dottrina Teckal", richiede che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e si eserciti deliberando a maggioranza da parte dei singoli enti pubblici affidanti;
3. E' dalla giurisprudenza ritenuta corretta e legittima la modalità organizzativa dell'in house providing c.d. frazionato, nel quale cioè la società in house costituisca "longa manus" ed organo di gestione del servizio per tante e diverse amministrazioni e sia strumentale ad una gestione associata ed economica;
4. A determinare la legittimità degli affidamenti non è la configurabilità di un controllo totale ed assoluto di ciascun ente pubblico sull'intera società in house, bensì l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti affidanti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata.

Art. 2. - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, a integrazione dello Statuto, intende definire le modalità con le quali il "controllo analogo" debba concretizzarsi; pertanto disciplina il funzionamento del Comitato Unitario per il controllo analogo (di seguito "Comitato") previsto dall'art. 9 del vigente Statuto della Servizi Comunali S.p.A. (di seguito "Società") cui si fa riferimento per ogni più puntuale precisazione.
2. Ogni modifica statutaria che comporta una modifica all'art. 9 dello Statuto, si intende recepita senza ulteriore atto formale, solo se previsto da sopravvenuta legislazione o compatibile con il presente documento.

Art. 3. - Costituzione del Comitato

1. Il Comitato è formato da un rappresentante per ogni socio direttamente o indirettamente affidante, individuato fra il Legale Rappresentante dell'Ente o un suo Delegato, purché Consigliere o Assessore dell'Ente rappresentato. Per 'soci indirettamente affidanti' si intendono i Comuni che abbiano in atto gestioni associate tramite convenzioni o unioni. Gli Enti tenuti ad esprimere un componente del Comitato sono inseriti in apposito elenco aggiornato a cura dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ogni qualvolta venga affidato o revocato un servizio in "house".
2. Le convocazioni del Comitato sono disposte dal Presidente, con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea della società.

Art. 4. - Deliberazioni del Comitato

1. Per la costituzione e la maggioranza nelle deliberazioni del Comitato, sia in prima che in seconda convocazione, si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti per i Consigli Comunali. L'art. 38, comma 2 del testo unico n. 267/2000 ha posto come unico principio inderogabile la necessaria presenza di almeno un terzo dei consiglieri: il Comitato sarà pertanto validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
2. Ogni membro del Comitato dispone di uguale diritto di voto, indipendentemente dalla quota di capitale rappresentata.
3. Qualora il Presidente sia 'esterno' non viene conteggiato nel numero dei presenti e non ha diritto di voto.

Art. 5 - Funzioni del Comitato

1. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle "società" di capitali in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni che gli sono attribuite dall'art.9, commi 4a, 4b,4c dello Statuto. Inoltre:
 - a) propone all'Assemblea la composizione numerica dell'organo amministrativo;
 - b) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme sulla inconfiribilità e sulle incompatibilità, una rosa di candidati a formare **l'organo amministrativo** stesso: fino a due in caso di Amministratore Unico; fino a sei in caso di C.d.A. composto da tre Consiglieri; fino a dieci in caso di C.d.A. composto da cinque Consiglieri; dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. I candidati dovranno essere in

possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate ; può essere proposto un solo candidato alla carica di Amministratore Unico o di tre/cinque candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione qualora la proposta raccolga un numero di consensi che, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie.

- c) esprime parere sulla proposta che il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. , presenta all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di **revisione legale e per la determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale**.
 - d) propone all'Assemblea, nel rispetto delle norme su ineleggibilità e incompatibilità, una rosa di candidati alla nomina dei componenti del **Collegio Sindacale**: fino a cinque per i tre componenti effettivi e fino a quattro per i due componenti supplenti; può essere proposto all'Assemblea un numero di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale pari al numero di componenti da eleggere qualora la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Dovrà essere garantito che nella rosa il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti.
 - e) in casi di surroga di membri del C.d.A. comunque dimissionari o decaduti per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa il C.d.A. procederà alla sostituzione, nei limiti previsti dallo Statuto, scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
 - f) in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di Amministratore unico, l'Assemblea procede alla nuova nomina scorrendo la rosa di candidati in ordine di preferenza fino al suo esaurimento. Esauriti i nominativi disponibili, o comunque in assenza di essi, il Comitato provvede con le modalità di cui al punto b.;
 - g) può proporre al Presidente, a maggioranza dei presenti, argomenti da includere nell'o.d.g. di una successiva riunione;
 - h) propone all'Assemblea gli emolumenti per l'Organo Amministrativo, per il Collegio Sindacale, per il Presidente del Comitato;
 - i) approva preliminarmente i regolamenti da adottarsi da parte dell'Organo Amministrativo.
2. A ciascun membro del Comitato sono riconosciuti poteri inibitori, volti a disinnescare iniziative o decisioni contrastanti con gli interessi dell'ente locale direttamente interessato al servizio; in particolare gli è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto di affidamento in house per l'ipotesi in cui vengano assunte dal Comitato stesso decisioni incidenti sul servizio svolto in favore del singolo socio e sulle quali questi abbia manifestato al Comitato il proprio dissenso motivato da reiterati disservizi segnalati alla Società senza adeguata risposta.

Art. 6 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato ha sede presso la sede legale della Società.
2. Le attività di segretariato del Comitato sono svolte dal personale della Società senza costi aggiuntivi per dotazioni strumentali e/o di personale.
3. Il Comitato si riunisce, su iniziativa del suo Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno: per l'approvazione dei documenti di programmazione annuale e per l'approvazione del bilancio annuale, in via straordinaria:
 - a) quanto il suo Presidente lo ritenga opportuno;
 - b) su richiesta di almeno uno dei Soci Affidanti;
 - c) su richiesta dell'Organo Amministrativo o di chi ha la legale rappresentanza della società
 - d) su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale;
 - e) su richiesta dell'Organo di Revisione Legale

Art. 7 . Comitato Tecnico

1. Il Comitato può delegare alcune delle proprie funzioni a un Comitato Tecnico, determinandone la composizione, l'oggetto e le modalità di funzionamento; restano comunque di competenza del Comitato Unitario le funzioni previste all'art.9, comma 4/a e 4/c dello Statuto Sociale. In particolare sono oggetto di delega:

- le funzioni previste all'art.9, comma 4/b; qualora nell'esercizio di tale funzione il Comitato Tecnico individui la possibilità di squilibri finanziari ne cura la immediata comunicazione al Comitato Unitario;
 - l'approvazione di atti proposti dall'Organo Amministrativo che non fossero stati previsti nel documento di programmazione annuale, compresi gli acquisti immobiliari non superiori a valore del patrimonio netto dell'ultimo bilancio approvato e le modalità del loro finanziamento, dandone informazione al Comitato Unitario in occasione della prima riunione utile;
 - l'esame e l'espressione di parere per il Comitato Unitario in merito ai documenti di cui all'art. 9, punti 4/a e 4/c dello Statuto Sociale;
 - la formulazione di proposte al Comitato Unitario, tra le quali anche quelle relative ai punti a) b), c), d), e), f), h), i) dell'art.5 del presente Regolamento.
2. Il Comitato tecnico è composto da un numero pari di membri individuato dal Comitato per il controllo analogo in sede di nomina del Comitato Tecnico stesso. Ai soli fini della nomina tali membri saranno rappresentativi di varie aree geografiche nelle quali sono situati i Comuni affidanti.
 3. Del Comitato Tecnico possono fare parte, qualora il Comitato lo ritenga opportuno, persone esterne al Comitato stesso, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a Consigliere Comunale, e che non si trovino in situazioni di conflitto d'interesse. I candidati dovranno altresì essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o in Società partecipate. Del possesso di tali requisiti viene preso atto tramite idonea autocertificazione; in caso di contestazione, si applica quanto previsto nella 'norma finale' del presente Regolamento.
 4. **I membri del Comitato Tecnico non rappresentano né il Comune di provenienza né l'area geografica: rappresentano singolarmente e collegialmente la totalità dei Comuni affidanti, senza vincolo di mandato.** Al fine di garantire un efficiente coordinamento, il Presidente del Comitato Unitario per il controllo analogo assume di diritto la carica di Presidente anche del Comitato Tecnico, in aggiunta al numero degli eletti, e come tale ha diritto di voto.
E' di competenza della assemblea ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società.
Ai soli membri 'esterni' viene riconosciuto un gettone di presenza, secondo la normativa vigente.
 5. Il Comitato Tecnico è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 6. I membri del Comitato Tecnico durano in carica fino alla eventuale elezione, da parte del Comitato, di nuovi membri.
 7. Il rinnovo del Comitato Tecnico avviene su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato Unitario.

Art. 8 - Modalità di votazione per la nomina dei membri del Comitato Tecnico

1. La votazione per l'individuazione dei membri del Comitato Tecnico avviene su un'unica lista della quale possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti.
2. Le candidature corredate dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato Unitario.
3. Qualora il numero dei candidati in lista corrisponda a quello dei candidati da eleggere, si procede ad unica votazione palese sull'intera lista.
4. Qualora il numero dei candidati in lista sia superiore a quello dei candidati da eleggere, si procede con votazione a scrutinio segreto. Per la votazione ciascun membro del Comitato esprime un numero massimo di preferenze pari al 50% dei nominativi da eleggere.
5. Entrano a far parte del Comitato Tecnico i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
6. In caso di dimissioni o decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per altra causa di membri del Comitato Tecnico, il Presidente procederà alla sostituzione scorrendo la lista dei candidati presentata al momento della nomina del Comitato Tecnico stesso, in ordine di preferenza, fino al suo esaurimento. In mancanza di nominativi disponibili il Comitato Unitario procede all'elezione dei nuovi membri secondo le modalità previste da questo articolo.

Art. 9 - Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Comitato.
Per l'elezione è necessaria la maggioranza dei componenti il Comitato presenti.
Le candidature a Presidente devono pervenire prima dell'inizio della seduta del Comitato.

I candidati possono essere esterni al Comitato stesso; devono possedere gli stessi requisiti previsti per la carica di Consigliere Comunale e non devono trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse; devono essere in possesso di idonea esperienza nel settore pubblico e/o nelle Società partecipate. La nomina a Presidente di un candidato esterno comporta la presidenza del Comitato Unitario senza diritto di voto e la presidenza del Comitato Tecnico con diritto di voto.

2. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è in lite con la Società nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque affini a quelle esercitate dalla Società.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e resta in carica fino alla elezione del nuovo Presidente.
4. In caso di temporanea assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni da un Vice Presidente, individuato dal Presidente fra i membri del Comitato Tecnico. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare il Presidente del Comitato, il Comitato convocato dal Vice-Presidente provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, con le modalità previste dal presente articolo; il nuovo Presidente resta in carica per un triennio e nomina, o conferma, il Vice-Presidente.

Art. 10 - Competenze, compensi e rimborsi spese del Presidente del Comitato

1. Il Presidente, nei limiti e alle condizioni indicate nello Statuto e nel presente Regolamento provvede a:
 - a) convocare il Comitato Unitario e il Comitato Tecnico, predisponendo l'o.d.g. delle riunioni, tenendo conto anche delle richieste dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, dell'Organo di Revisione;
 - b) presiedere le riunioni;
 - c) assicurare e sovrintendere alle funzioni affidate dallo Statuto al Comitato;
 - d) curare i rapporti con l'organo amministrativo della società, con il Collegio Sindacale, con l'Organo di Revisione;
 - e) riportare in seno al Comitato eventuali richieste dei Comuni affidanti;
 - f) farsi carico della esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
 - g) rappresentare il Comitato presso l'Assemblea dei Soci;
 - h) nominare il Vice Presidente, tra i membri del Comitato Tecnico;
 - i) curare, tramite gli uffici, la redazione dei verbali delle riunioni;
 - j) definire qualsiasi elemento di dettaglio necessario al corretto funzionamento del presente regolamento comprese le operazioni di voto;
 - k) presiedere il Comitato Tecnico e curarne i rapporti con il Comitato Unitario, al quale relaziona semestralmente.
2. E' di competenza della assemblea dei soci ogni decisione in merito alla determinazione di eventuali indennità, gettoni di presenza e/o compensi da corrispondere al Presidente del Comitato e ai membri del Comitato tecnico. Per i rimborsi spese si farà riferimento alla normativa vigente e al regolamento in vigore in materia presso la società

Art. 11 - Modalità di votazione per la individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea.

1. La votazione per l'individuazione della rosa dei candidati alle varie cariche da sottoporre all'Assemblea avviene su un'unica lista per ogni tipologia di carica senza limite di numero. La lista viene stilata in ordine alfabetico sulla base del Cognome e Nome e deve essere presentata al più tardi entro le ore 12:00 del giorno non festivo né pre-festivo precedente la data della prima convocazione del Comitato.
2. Della lista possono far parte tutti i candidati proposti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Del possesso di tali requisiti viene dato atto dal Comitato tramite l'acquisizione di idonea autocertificazione rilasciata dal candidato stesso contestualmente alla sua candidatura.
3. Sulla lista unica ciascun membro del Comitato esprime, con voto segreto, un numero di preferenze pari ai nominativi da inserire nella rosa.
4. Entrano a far parte della rosa i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
5. Qualora il numero dei candidati della lista sia pari o inferiore a quello dei candidati da eleggere nella rosa, si procede con unica votazione palese, purché la proposta, al fine di evitare il pericolo di contrapposizioni con l'Assemblea, raccolga un numero di consensi che rispetti contemporaneamente il 50%+ 1 dei votanti e almeno il 50%+1 delle quote azionarie. Nel caso di numero inferiore, dà atto della competenza dell'Assemblea per la nomina.

Art. 12 - Il Vice Presidente

All'atto della sua elezione, il nuovo Presidente nomina, o conferma, fra i membri del Comitato Tecnico, un Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di impedimento sia nel Comitato Unitario, sia nel Comitato Tecnico. Al Vice-Presidente non spetta alcun emolumento oltre l'eventuale gettone di presenza. Qualora la sostituzione si protragga oltre i sei mesi consecutivi, il Vice-Presidente dovrà darne comunicazione al Comitato Unitario perché provveda alla sostituzione.

Solo in questo caso e per il solo periodo di effettiva sostituzione continuativa oltre i tre mesi, gli spettano indennità, gettoni di presenza e/o compensi eventualmente previsti dall'Assemblea per il Presidente.

Art. 13 - Norme finali

1. Qualora sorgano divergenze in merito alla corretta applicazione del presente Regolamento o della norma statutaria che regola la materia, il Collegio Sindacale della società dovrà esprimersi in merito e il suo parere sarà vincolante.
2. Il Presidente del Comitato Unitario per il Controllo Analogico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla scadenza del mandato.
3. Il Comitato Tecnico in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento resta in carica fino alla nomina di un nuovo Comitato Tecnico.